

6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive [\(8\)](#).

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse [\(9\)](#).

1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale [\(10\)](#).

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 [\(11\)](#).

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento [\(12\)](#).

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive [\(13\)](#) [\(14\)](#).

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1 [\(15\)](#).

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre

anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. [Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza] [\(16\)](#). [Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice] [\(17\)](#). Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea [\(18\)](#) [\(19\)](#).

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta [\(20\)](#).

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche [\(21\)](#).

[\(8\)](#) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(9\)](#) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162 e dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. 162 del 2005.

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(11\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1.

[\(12\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336.

[\(13\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel precedente testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nel testo precedentemente vigente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

[\(14\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(15\)](#) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 e poi così modificato dall'art. 1,

D.L. 17 agosto 2005, n. 162 e dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(16\)](#) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28.

[\(17\)](#) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28.

[\(18\)](#) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162.

[\(19\)](#) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(20\)](#) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162 e poi dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione. Precedentemente il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336. Tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377. L'art. 1 dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ha disposto che, nella presente legge, ovunque ricorrenti, le parole «competizioni agonistiche» siano sostituite dalle parole «manifestazioni sportive».

[\(21\)](#) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717. Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

L 13/12/1989 n.401

6-bis. Lancio di materiale pericoloso, scavalcamto ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone [\(22\)](#).

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica [\(23\)](#) [\(24\)](#).

[\(22\)](#) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162 e poi così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(23\)](#) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162 e poi dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(24\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

6-ter. Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro [\(25\)](#).

[\(25\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 01, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

6-quater. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [\(26\)](#).

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro [\(27\)](#).

[\(26\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[\(27\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

7. Turbativa di manifestazioni sportive [\(28\)](#).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila [\(29\)](#).

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

[\(28\)](#) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla

relativa legge di conversione.

[\(29\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

7-bis. Differimento o divieto di manifestazioni sportive.

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni [\(30\)](#).

[\(30\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

7-ter. Misure di prevenzione.

1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965 [\(31\)](#).

[\(31\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

8. Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive [\(32\)](#).

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge,

anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 [\(33\)](#).

*1-ter.* Nei casi di cui al comma *1-bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto [\(34\)](#).

*1-quater.* Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma *1-bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale [\(35\)](#).

[\(32\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(33\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così modificato dall'art. 4, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(34\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così modificato dall'art. 4, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

[\(35\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, poi soppresso dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377, successivamente reinserto dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così modificato dall'art. 4, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

L 13/12/1989 n.401

8-bis. Casi di giudizio direttissimo.

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo *6-bis*, commi 1 e 2, nell'articolo *6-ter* e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini [\(36\)](#).

[\(36\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 e poi così modificato dall'art. , D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

L 13/12/1989 n.401

8-ter. Trasferte.

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni [\(37\)](#).

[\(37\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L 13/12/1989 n.401

9. Abrogazione di norme e disposizioni finali.

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.